RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 7771 Seduta del 28/12/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vicepresidente*
GUIDO BERTOLASO
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
MELANIA DE NICHILO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI
GUIDO GUIDESI
ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
LARA MAGONI
ALAN CHRISTIAN RIZZI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Pietro Foroni

Oggetto

APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA COSTITUZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO, DELLE MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI COMITATI DI COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO NEL COMITATO REGIONALE DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE, NONCHE' DELLE LINEE GUIDA SULLA MODALITÀ DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 23 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2021, N. 27 (DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Roberto Laffi

Il Dirigente Alberto Cigliano

L'atto si compone di 17 pagine

di cui 13 pagine di allegati

parte integrante

VISTO il d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ("Codice della protezione civile"), che all'art. 34 definisce l'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile e indica che lo stesso è costituito anche degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni;

VISTA la L.R. del 29 dicembre 2021, n. 27, "Disposizioni regionali in materia di protezione civile", che:

- all'art. 23, c. 1, prevede che in ciascuna provincia e nella Città metropolitana di Milano è costituito un Comitato di coordinamento del volontariato di protezione civile;
- all'art. 23, c. 1, come modificato dall'art. 7 bis della "Legge di stabilità 2023-2025", prevede che la Giunta regionale, con apposita deliberazione specifichi e disciplini compiti e termini per la costituzione dei Comitati di coordinamento del volontariato, le modalità di rappresentanza e di scelta dei componenti dei medesimi Comitati, nonché le procedure per la gestione delle attività e dei rapporti con gli enti istituzionali;
- all'art. 23, c. 4, prevede che la Giunta, con deliberazione:
    - individui le modalità di designazione dei rappresentanti delle sezioni provinciali e regionali dei Comitati di Coordinamento del volontariato nel comitato regionale del volontariato organizzato di protezione civile;
    - approvi apposite linee guida sulla modalità di funzionamento del Comitato Regionale del volontariato organizzato di protezione civile;

VISTO il Regolamento regionale 19 dicembre 2022 - n. 10 - Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'art. 22, c. 3 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile);

RICHIAMATI:

- la DGR n. X/ 3869 del 17/07/2015 "Modalità di funzionamento dei Comitati di Coordinamento del Volontariato e di designazione dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato per la Consulta Regionale del volontariato (l.r. 16/2004, artt. 5.1 e 9 bis)";
- il DDG n. 1992 del 18/03/2016 "Modalità di svolgimento delle elezioni del consiglio direttivo dei comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile su scala provinciale e dei rappresentanti della sezione regionale dell'albo regionale del volontariato di protezione civile presso

la relativa consulta regionale - determinazione della data di svolgimento delle elezioni (dgr 3869/2015);
- il DDG n. 3536 del 21/04/2016 "Ruolo e funzioni del Comitato di Coordinamento del Volontariato di protezione civile su scala provinciale (d.g.r. n. 3869/2015)";

VISTE le proposte di:
- "Disciplina della costituzione e del funzionamento dei Comitati di Coordinamento del Volontariato", contenuta nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- "Linee guida sulle modalità di funzionamento del Comitato regionale del volontariato organizzato di protezione civile", e di "Modalità di designazione dei rappresentanti dei Comitati di Coordinamento del Volontariato nel Comitato Regionale del volontariato organizzato di protezione civile", contenute nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che nella fase istruttoria dei documenti di cui agli Allegati 1 e 2, condotta dalla competente Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, sono state acquisite le osservazioni e le proposte delle Province/Città Metropolitana di Milano e della Consulta Regionale del volontariato di protezione civile;

RITENUTO, pertanto, di approvare gli Allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recanti il primo la proposta di Disciplina della costituzione e del funzionamento dei Comitati di Coordinamento del Volontariato e il secondo la proposta di Linee guida sulla modalità di funzionamento del Comitato regionale del volontariato organizzato di protezione civile e di Modalità di designazione dei rappresentanti dei Comitati di Coordinamento del Volontariato nel Comitato Regionale del volontariato organizzato di protezione civile, in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile);

RITENUTO, inoltre, di dare atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 28 della legge n. 27/2021, con l'entrata in vigore della presente deliberazione, cessano di avere efficacia la DGR n. X/3869 del 17/07/2015 e i DDG n. 1992 del 18/03/2016 e n. 3536 del 21/04/2016, ad esclusione delle parti non disciplinate dal presente provvedimento;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e, in particolare, il Programma Ter.1101 "Sistema di Protezione Civile" - Risultato Atteso 179 "Interventi per la Protezione civile; per il miglioramento e la prevenzione delle situazioni a rischio

sismico, geologico, idrogeologico, valanghivo e per la protezione delle infrastrutture critiche";

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la "Disciplina della costituzione e del funzionamento dei Comitati di Coordinamento del Volontariato", riportata nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare le "Linee guida sulle modalità di funzionamento del Comitato regionale del volontariato organizzato di protezione civile", nonché le "Modalità di designazione dei rappresentanti dei Comitati di Coordinamento del Volontariato nel Comitato Regionale del volontariato organizzato di protezione civile", riportate nell'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 28 della legge n. 27/2021, con l'entrata in vigore della presente deliberazione, cessano di avere efficacia la DGR n. X/3869 del 17/07/2015 e i DDG n. 1992 del 18/03/2016 e n. 3536 del 21/04/2016, ad esclusione delle parti non disciplinate dal presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Allegato 1 alla DGR n.XI/____ del _____

DISCIPLINA DELLA COSTITUZIONE DEI COMITATI DI COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO (L.R. 27 del 17.12.2021, ART. 23 comma 1 e 2)

PREMESSA

Il presente atto, in attuazione dell'art. 23, c.2 della legge regionale 27/2021 (di seguito "Legge di PC"), disciplina i compiti e i termini per la costituzione dei Comitati di Coordinamento del Volontariato (di seguito "CCV"), che rappresentano, con compiti definiti dall'art. 23, c.1 della Legge di PC, tutto il volontariato organizzato di protezione civile (di seguito "VOPC") iscritto nella sezione provinciale di riferimento nell'Elenco Territoriale del volontariato organizzato di protezione civile della Regione Lombardia di cui all'articolo 22, c. 3 della Legge di PC (di seguito "Elenco Territoriale").

Il presente atto disciplina, inoltre, le modalità di rappresentanza e di scelta dei componenti dei medesimi CCV, nonché le procedure per la gestione delle attività e dei rapporti con gli enti istituzionali.

Al fine di garantire la rappresentanza, anche nel Comitato regionale previsto all'art. 23 comma 3 della Legge di PC, dei soggetti di cui all'art. 2, c. 4, primo periodo del Regolamento regionale n. 10 del 19/12/2022 del volontariato di protezione civile, in attuazione dell'art. 22, c. 3 e 6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (disposizioni regionali in materia di protezione civile), di seguito "RR", detti soggetti, attraverso propri delegati:

- concorrono all'individuazione del Consiglio Direttivo del CCV costituito nella provincia/Città metropolitana dove hanno sede legale, esprimendo il voto nell'Assemblea del CCV che elegge il Consiglio Direttivo;
- partecipano, senza diritto di voto, alle ulteriori sedute.

Sono organi del CCV:

- l'Assemblea del CCV;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario.

1. ORGANI DEL CCV

1.1 ASSEMBLEA DEL CCV

L'Assemblea del CCV (di seguito "Assemblea") è costituita da tutti i soggetti del VOPC di cui alle sezioni dell'Elenco Territoriale elencate in premessa rappresentati dai rispettivi delegati.
Ogni soggetto del VOPC iscritto deve comunicare il nome del volontario delegato (di seguito "Delegato CCV"), e del suo supplente, che sostituisce il Delegato CCV quando questi non sia disponibile, entrambi democraticamente eletti tra i volontari iscritti, che rappresenteranno il soggetto del VOPC nell'Assemblea.
I Delegati CCV hanno diritto di voto per tutte le competenze attribuite all'Assemblea, con la sola eccezione dei delegati dei soggetti di cui all'art. 2, c. 4, primo periodo del RR, i quali esprimono il proprio voto solo nell'Assemblea del CCV che elegge il Consiglio Direttivo e partecipano, senza diritto di voto, alle ulteriori sedute.
La composizione dell'Assemblea viene modificata in modo automatico a seguito dell'iscrizione o cancellazione, disposta dagli enti competenti, di un soggetto del VOPC dalla relativa sezione dell'Elenco Territoriale ed è immediatamente esecutiva.
L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo del CCV (di seguito "Consiglio Direttivo"), definendone le linee strategiche ed operative per la durata triennale del mandato.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità, su decisione del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea stessa.
La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente del CCV e viene inviata almeno sette giorni prima della seduta stessa, con indicazione dell'ordine del giorno della seduta, della data, dell'ora e del luogo di riunione, presso una sede messa a disposizione dagli enti o individuata dal Consiglio Direttivo.
Per la validità delle sedute dell'Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati CCV; la seconda convocazione, da effettuarsi non prima delle successive 24 ore, è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei

presenti alla seduta e vengono riportate in una sintesi del verbale, redatta dal Segretario, che viene trasmesso a tutto il VOPC ed agli enti competenti.
I Delegati CCV possono essere sostituiti, ad opera dei soggetti del VOPC di appartenenza, nei seguenti casi:

- dimissioni o decesso;
- revoca della delega da parte dei soggetti del VOPC.

Ogni provvedimento di sostituzione dei Delegati CCV viene comunicato al Consiglio Direttivo e agli enti competenti.

1.2 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo operativo del CCV ed ha durata triennale.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri, eletti tra i Delegati CCV appartenenti ai soggetti del VOPC operativi, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente, al momento della convocazione dell'Assemblea; il numero dei consiglieri è variabile, in proporzione al numero di soggetti del VOPC iscritti alla rispettiva sezione provinciale, secondo il seguente schema:

- fino a 50 soggetti del VOPC iscritti: fino a 7 membri;
- fino a 100 soggetti del VOPC iscritti: 9 membri;
- oltre 100 soggetti del VOPC iscritti: 11 membri.

Hanno diritto ad essere eletti nel Consiglio Direttivo i candidati che ottengono il maggior numero di voti.
La procedura per le elezioni deve essere avviata, mediante convocazione dell'Assemblea, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente, che resterà in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, in occasione della seduta di insediamento, elegge tra i suoi membri, a maggioranza dei presenti:

- un Presidente, che:
  - detiene il potere di firma degli atti propri del CCV;
  - rappresenta tutto il VOPC della propria Provincia/Città Metropolitana;
  - garantisce il corretto funzionamento del CCV e degli organi che lo compongono;
  - convoca le Assemblee ordinarie;
  - convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo;
- un Vicepresidente, che affianca il Presidente o, in caso di suo impedimento, lo sostituisce nello svolgimento dei propri compiti;
- un Segretario, che si occupa della gestione degli aspetti amministrativi intercorrenti tra il CCV, i soggetti del VOPC e gli enti ed ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle sedute assembleari.

Il risultato delle elezioni e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e delle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario vengono comunicati agli enti competenti per la conseguente presa d'atto.
Il Consiglio Direttivo, al fine di meglio adattarsi alle esigenze dei diversi territori, può dotarsi di una struttura organizzativa ed essere affiancato da gruppi di lavoro o staff, definiti liberamente a livello provinciale.
Tutte le votazioni del Consiglio Direttivo relative all'attività del CCV avvengono obbligatoriamente in forma palese.
Le votazioni del Consiglio Direttivo relative alle persone devono avvenire in forma segreta, salvo accordo unanime del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce in una sede messa a disposizione dagli enti, oppure in altra sede autonomamente individuata e, di norma, è convocato con cadenza mensile dal Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. La partecipazione alle riunioni può avvenire anche con la modalità del video collegamento che consenta di individuare con certezza i partecipanti.
La convocazione, comunicata almeno sette giorni prima della seduta o, in caso di particolare urgenza, con un preavviso di almeno ventiquattro ore, contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e la sede della riunione.
La Provincia/Città Metropolitana, di intesa con il Consiglio Direttivo del relativo CCV, può convocare riunioni periodiche per concordare e condividere iniziative e proposte sul territorio di riferimento per l'espletamento delle attività di competenza.
La Regione convoca, almeno una volta l'anno, un'assemblea dei presidenti dei CCV, per la definizione delle linee di indirizzo comuni e lo scambio di proposte, idee e osservazioni.

1.3 SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La sostituzione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo può avvenire nei seguenti casi:

- dimissioni o decesso;
- approvazione di una mozione di sfiducia, votata a maggioranza dall'Assemblea, per:
    - ✓ motivazioni sottoscritte dalla maggioranza dei Delegati CCV;
    - ✓ assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Ogni provvedimento di sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo viene comunicato agli enti competenti.
Qualora un membro del Consiglio Direttivo dovesse rassegnare le dimissioni dalla carica, ovvero in caso di decesso, il Consiglio Direttivo procede con la sostituzione dello stesso, secondo la graduatoria dei primi non eletti.
Nel caso in cui le dimissioni, il decesso o la mozione di sfiducia dovessero riguardare il Presidente, il Vicepresidente o il Segretario, il Consiglio Direttivo, dopo la sostituzione di tale membro, procede con il rinnovo delle cariche, dandone tempestiva comunicazione all'Assemblea e agli enti competenti.
La mozione di sfiducia del Consiglio Direttivo, di uno o più dei suoi membri, viene discussa nell'Assemblea, mediante contraddittorio tra le parti in causa, a cui segue la votazione, a scrutinio segreto, della mozione.
L'approvazione della mozione comporta l'immediata decadenza dalla carica, con la sostituzione a beneficio dei primi non eletti, secondo l'ordine delle preferenze ricevute.
In caso di sfiducia dell'intero Consiglio Direttivo, vengono indette, dalla Provincia/Città Metropolitana di riferimento, nuove elezioni, da svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione della mozione di sfiducia.

1.4 INDICAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Per assicurare la trasparenza dell'attività dei CCV e la circolazione delle informazioni, per ciascuna riunione del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale scritto, a cura del Segretario.

Il Segretario raccoglie tale verbale, in formato elettronico, in un apposito registro, consultabile da tutti i soggetti del VOPC iscritti alla relativa sezione provinciale e reso accessibile, su richiesta, all'interno Consiglio Direttivo e agli Enti competenti.

Una sintesi del verbale viene inviata a tutti i soggetti del VOPC iscritti nella relativa sezione ed alla rispettiva Provincia/Città Metropolitana.
Dopo l'approvazione, nella successiva seduta del Consiglio Direttivo, del verbale della riunione precedente, il Segretario, a mezzo posta elettronica, invia a tutti i soggetti del VOPC iscritti e al settore protezione civile della rispettiva Provincia/Città Metropolitana una sintesi del verbale, mentre la versione integrale viene inviata alla rispettiva Provincia /Città Metropolitana entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso.

1.5 COSTITUZIONE IN ASSOCIAZIONE

Il CCV, al fine di svolgere attività operative di coordinamento del VOPC può costituirsi in associazione, anche in forma riconosciuta, ai sensi dell'art. 23, c. 6 della Legge di PC.

La volontà di costituirsi in associazione è approvata dall'Assemblea mediante specifica deliberazione, che incarica il Consiglio Direttivo di avviare le procedure di costituzione. Lo statuto dell'Associazione deve essere coerente con le presenti disposizioni, fermo restando quanto disposto dal DLgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Qualora il CCV si costituisca in associazione, quest'ultima partecipa alle Assemblee del CCV senza diritto di voto, ivi compresa l'Assemblea Elettorale.

1.6 LOGHI/DENOMINAZIONI

Per la disciplina dei loghi identificativi e delle loro modalità di utilizzo si rimanda alla disciplina prevista dall'articolo 25, comma 3, della Legge di PC.

2. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DIRETTIVI

2.1 CONVOCAZIONE DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DIRETTIVI DEI COMITATI DI COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO

Prima del 60° giorno antecedente la scadenza del proprio mandato, il Consiglio Direttivo uscente stabilisce la data per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo medesimo, nel rispetto dei termini di cui al successivo punto 2.10.

A tal fine, il Presidente del CCV convoca l'Assemblea per l'elezione almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente; la data di tale Assemblea deve, in ogni caso, essere fissata non oltre 30 (trenta) giorni dopo la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

2.2 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

I volontari individuati come Delegati CCV dai soggetti del VOPC di appartenenza possono presentare la propria candidatura per il Consiglio Direttivo, compilando un'apposita scheda, pubblicata sul sito istituzionale della relativa Provincia/Città Metropolitana e, se disponibile, sul sito dei CCV.

La scheda dovrà pervenire al recapito del rispettivo Consiglio Direttivo uscente entro il termine indicato al successivo punto 2.10, a mezzo PEC, raccomandata postale, o consegnata a mano in originale.

2.3 COMMISSIONE ELETTORALE

Il Consiglio Direttivo uscente, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, nomina una Commissione Elettorale, composta da un Presidente e due Segretari, tutti individuati tra i Delegati CCV non candidati, per le successive verifiche e procedure elettorali.

2.4 VERIFICA DELLE CANDIDATURE

La Commissione Elettorale, per ciascuna candidatura presentata, verifica che il Delegato CCV appartenga ad un soggetto del VOPC, regolarmente iscritto alla relativa sezione provinciale dell'Elenco Territoriale e considerato "operativo" secondo la normativa vigente, alla data di convocazione dell'Assemblea.

Ai fini della valutazione dell'operatività il riferimento è rappresentato:

- dal decreto di aggiornamento dell'Elenco Territoriale del VOPC predisposto annualmente da Regione Lombardia e riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- da apposita comunicazione inviata dalla Provincia/Città Metropolitana di riferimento, su richiesta del Presidente, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea, contenente l'elenco di soggetti del VOPC iscritti alla relativa sezione provinciale e dichiarati "operativi" alla data della convocazione, ai sensi della normativa vigente.

Per svolgere la verifica, la Commissione Elettorale si avvale anche del sistema informativo denominato "DBVOL – Anagrafica Regionale del Volontariato della Protezione Civile", predisposto da Regione Lombardia. A ciascun Consiglio Direttivo sarà pertanto consentito, relativamente ai soggetti del VOPC di propria competenza, l'accesso al sistema per la suddetta verifica.

L'esito della verifica viene comunicato, nei termini indicati al punto 2.10, al Delegato CCV interessato, ai recapiti indicati nella scheda di candidatura, ed al soggetto del VOPC di appartenenza, utilizzando i recapiti riportati nel DBVOL.

2.5 RICORSI SULLE CANDIDATURE ESCLUSE

In caso di esclusione di una candidatura, il Delegato CCV interessato può inoltrare a Regione Lombardia – Unità Organizzativa Protezione Civile, ricorso motivato, che dovrà pervenire, entro i termini indicati al punto 2.10, a mezzo PEC, all'indirizzo *territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it*, allegando tutta la documentazione utile alla valutazione del ricorso medesimo.

Regione Lombardia – Unità Organizzativa Protezione Civile, nei termini indicati al punto 2.10, comunica l'esito del ricorso, con le relative motivazioni, alla Commissione Elettorale e al Delegato CCV interessato, ai recapiti

indicati nella scheda di candidatura, nonché al soggetto del VOPC di appartenenza, ai recapiti riportati nel DBVOL.

2.6 PUBBLICAZIONE DELLE CANDIDATURE AMMESSE

Al termine delle verifiche, la Commissione Elettorale comunica l'elenco delle candidature ammesse, in lista unica, alla Provincia/Città Metropolitana di riferimento e a Regione Lombardia, per la successiva pubblicazione, nei termini indicati al punto 2.10, sui rispettivi siti istituzionali, nonché sul sito del CCV, qualora disponibile.

2.7 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Nel giorno stabilito per lo svolgimento dell'Assemblea, viene individuato dai Delegati CCV, tra i Delegati CCV non candidati, il presidente della seduta.

Il presidente della seduta, per la stesura del verbale dell'Assemblea, si avvale del Segretario del Consiglio Direttivo. Qualora il Segretario sia candidato per il Consiglio Direttivo, il Presidente si avvale, per la stesura del verbale, di un segretario individuato tra i Delegati CCV non candidati.

Verificata, a cura della Commissione Elettorale, la presenza del numero legale, l'Assemblea Elettorale si ritiene regolarmente costituita e procede con l'Ordine del Giorno.

2.8 EFFETTUAZIONE DELLE VOTAZIONI

Ai fini dell'elezione del Consiglio Direttivo, i Delegati CCV presenti all'Assemblea possono esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze tra i candidati riportati nella lista unica.

Al termine delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale procede con lo spoglio delle schede. Completato lo spoglio, il presidente della seduta rende immediatamente noto l'esito delle elezioni, con l'elenco degli eletti nel Consiglio Direttivo.

In caso di risultati *ex-aequo,* in funzione del raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere nel Consiglio Direttivo, viene immediatamente svolto un ballottaggio tra i candidati interessati; in sede di ballottaggio, i Delegati CCV presenti potranno esprimere 1 (una) preferenza tra i candidati interessati.

In caso di ulteriore *ex-aequo*, si procederà ad ulteriori votazioni di ballottaggio, con le medesime modalità, sino al completamento della lista degli eletti nel Consiglio Direttivo.

Concluso lo spoglio delle schede, il presidente della seduta comunica l'esito del ballottaggio e l'elenco definitivo dei Delegati CCV eletti nel Consiglio Direttivo.

Il presidente della seduta procede quindi alla convocazione della prima seduta del Consiglio Direttivo, da tenersi il prima possibile e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data delle elezioni. Se l'intero Consiglio Direttivo concorda, la prima seduta può essere immediata.

Nel periodo compreso tra la data della sua scadenza e la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica per lo svolgimento delle sole funzioni ordinarie e per garantire la continuità operativa del CCV.

2.9 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLE VOTAZIONI

Il Consiglio Direttivo, al termine della prima seduta, nel corso della quale vengono eletti Presidente, Vicepresidente e Segretario, comunica agli enti competenti (Provincia/Città Metropolitana e Regione) l'esito delle votazioni, per consentirne la presa d'atto e la pubblicazione sul sito istituzionale degli stessi.

La medesima comunicazione viene inviata a tutti i soggetti del VOPC partecipanti al CCV e al Comitato Regionale di cui all'art. 23 della Legge di PC.

2.10 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ELETTORALE

Il calendario delle attività previste per lo svolgimento dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo è il seguente:

- tra 60 e 45 gg. prima della data stabilita per l'Assemblea: presentazione delle candidature per il Consiglio Direttivo, redatte su apposita scheda;
- tra 44 e 35 gg. prima della data stabilita per l'Assemblea: verifica delle candidature presentate e comunicazione ai candidati dell'esito della verifica;

- tra 34 e 30 gg. dalla data stabilita per l'Assemblea: presentazione a Regione Lombardia – Unità Organizzativa Protezione Civile di eventuali ricorsi per le candidature non ammesse;
- tra 29 e 20 gg. dalla data stabilita per l'Assemblea: verifica degli eventuali ricorsi, comunicazione dell'esito e pubblicazione delle candidature definitive.

I giorni sono da intendersi naturali e consecutivi; i termini indicati per la presentazione delle candidature e di eventuali ricorsi sono perentori.

2.11 ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO

Nel caso in cui, alla scadenza dei termini previsti ai precedenti punto 2.1 e punto 2.10, il Consiglio Direttivo uscente non abbia provveduto all'adempimento di quanto di propria competenza, l'ente territorialmente competente provvede d'ufficio all'esercizio del potere sostitutivo, procedendo secondo le fasi stabilite dalla presente disciplina.

3. RUOLO E FUNZIONI DEL CCV

3.1 INDICAZIONI GENERALI

L'art. 6 della Legge di PC, al comma 1 attribuisce alle Province e alla Città Metropolitana di Milano competenze nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, tra cui:

- ✓ previsione e prevenzione dei rischi;
- ✓ pianificazione di area vasta;
- ✓ concorso alle attività per il superamento dell'emergenza;
- ✓ individuazione di eventuali sub-ambiti operativi.

Inoltre, vi è la possibilità di stipulare apposite convenzioni con il VOPC, ivi inclusi i CCV costituiti in associazione nelle more del riconoscimento della stessa ai sensi dell'articolo 23 della Legge di PC.

Nel quadro normativo di riferimento del sistema regionale di protezione civile, trovano collocazione attività connesse all'impiego del VOPC, con o senza riflessi finanziari, di carattere amministrativo, programmatorio e operativo, anche in relazione alla gestione dei mezzi e materiali assegnati in comodato per la costituzione delle colonne mobili.

I CCV supportano e collaborano con le relative Province/Città Metropolitana nello svolgimento delle attività previste dalla normativa di protezione civile, secondo le specifiche esigenze e per valorizzare al meglio le caratteristiche di ciascun territorio.

Le Province/Città Metropolitana mantengono un costante rapporto di collaborazione con il Consiglio Direttivo del CCV, con cui concordano l'assegnazione di attività di carattere operativo ed amministrativo, a supporto degli enti e dei soggetti del VOPC.

3.2 INDICAZIONI SPECIFICHE

I CCV, nell'ambito delle attività pertinenti al volontariato di protezione civile di cui al punto 3.1, elaborano proposte di miglioramento organizzativo ed operativo e hanno il ruolo di supporto tecnico operativo della Provincia/Città Metropolitana di riferimento, di Regione Lombardia e delle altre componenti del sistema regionale di protezione civile, con compiti di coordinamento e di struttura di riferimento per le attività formative, addestrative e operative del VOPC. Inoltre, i CCV possono organizzare momenti di formazione o di promozione, anche nei confronti della popolazione, informando la Provincia/Città Metropolitana di riferimento.

I componenti del Consiglio Direttivo, dopo l'insediamento, partecipano a corsi di formazione finalizzati ad ottimizzare la conoscenza in materia di protezione civile (es. volontariato, pianificazione, procedure allertamento, pianificazione, scuola di protezione civile, ecc.).

Vengono di seguito elencati, in modo non esaustivo, gli ambiti entro cui si possono svolgere le attività dei CCV.

Gestione del VOPC a livello provinciale

- Rappresentanza di tutti i soggetti del VOPC iscritti nell'apposita sezione di riferimento dell'Elenco territoriale;
- Rappresentanza dei soggetti di cui all'art. 2, c.4, primo periodo del RR, con sede legale sulla provincia/Città metropolitana in cui ricade il CCV;
- Supporto per le attività formative, addestrative e operative della Provincia/Città Metropolitana di riferimento e dei singoli VOPC di protezione civile;
- Supporto alle Province/Città Metropolitana nella promozione e sostegno del VOPC con finalità di protezione civile;
- Supporto alle Province/Città Metropolitana nell'individuazione di azioni finalizzate al miglioramento dell'efficienza organizzativa e del razionale utilizzo di risorse umane e strumentali del VOPC, in situazioni ordinarie e di emergenza;
- Supporto ai soggetti del VOPC nella predisposizione della documentazione per l'iscrizione alla rispettiva sezione provinciale dell'Elenco Territoriale del VOPC e per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione;
- Supporto ai soggetti del VOPC per gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.i., in materia di sicurezza e controllo sanitario;
- Supporto ai soggetti del VOPC per l'aggiornamento del Database del Volontariato di Protezione Civile Regionale, in modo da garantire il flusso informativo da parte del VOPC stesso;
- Affiancamento alle Province/Città Metropolitana nei compiti di verifica dell'operato dei soggetti del VOPC, in armonia con le disposizioni legislative, anche al fine della segnalazione di eventuali comportamenti non corretti;
- Supporto alle Province/Città Metropolitana nell'individuazione e coordinamento dei soggetti del VOPC in caso di emergenze, esercitazioni ed eventi, anche attraverso i sistemi informatici in uso;
- Supporto ai soggetti del VOPC, ed ai datori di lavoro dei volontari, per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici di legge (di cui agli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018), anche attraverso i sistemi informatici in uso.

Colonna Mobile Provinciale (CMP)

- Supporto alle Province/Città Metropolitana, anche con l'impiego del CCV costituito in associazione:
  - per la gestione della colonna mobile provinciale/Città Metropolitana;
  - per la verifica dell'efficienza dei moduli logistici e specialistici inseriti nella struttura della colonna mobile regionale, con riferimento ai beni di proprietà regionale o provinciale, assegnati in comodato d'uso ad enti ed ai soggetti del VOPC;
  - per l'aggiornamento delle informazioni relative ai comodati d'uso vigenti;
  - per l'inserimento ed aggiornamento dei dati relativi a mezzi ed attrezzature della colonna mobile provinciale, nei sistemi informativi in uso a livello provinciale e regionale;
- Collaborazione con le Province/Città Metropolitana:
  - nella formulazione di proposte di miglioramento della gestione delle risorse presenti sul territorio;
  - nell'elaborazione di proposte di miglioramento dell'organizzazione dei moduli logistici e specialistici delle colonne mobili provinciali;
  - nell'individuazione di nuove necessità, mediante la proposta di acquisto o di progetti per l'implementazione delle dotazioni della colonna mobile provinciale/Città Metropolitana, nell'ambito del progetto della colonna mobile regionale;
- Collaborazione con le Province /Città Metropolitana per la costruzione di un sistema di reperibilità dei volontari, secondo criteri impostati su competenze e professionalità.

Centri Polifunzionali di Emergenza (CPE) e Sale Operative

- Supporto alle Province/Città Metropolitana nella gestione ordinaria e manutenzione dei CPE di interesse provinciale e regionale, anche attraverso il presidio organizzato del volontariato, sia in normalità che in situazioni di emergenza, anche con l'impiego del CCV costituito in associazione;
- Valorizzazione delle strutture dei CPE per attività di carattere formativo ed addestrativo;
- Elaborazione di proposte di implementazione e sviluppo dei CPE, compatibilmente con la programmazione economico-finanziaria delle Province /Città Metropolitana;

- Affiancamento alle Province/Città Metropolitana durante la gestione di emergenze, esercitazioni ed eventi di livello provinciale e regionale, per il coordinamento operativo del volontariato e per il presidio delle Sale Operative;
- Supporto alle Province /Città Metropolitana per il mantenimento in efficienza della Sala Operativa provinciale di protezione civile, ove esistente, e, se di proprietà della provincia, con particolare riferimento alla sala radio, attraverso il volontariato specializzato in telecomunicazioni;
- Elaborazione di proposte di miglioramento delle dotazioni tecnologiche della Sala Operativa provinciale di protezione civile, compatibilmente con la programmazione economico-finanziaria delle Province/Città Metropolitana.

Formazione ed attività addestrative ed esercitative

- Agevolazione dello scambio di esperienze e dell'integrazione tra i soggetti del VOPC, in accordo con le Province/Città metropolitana, anche mediante una rete di comunicazione dedicata alla formazione e alla diffusione della cultura di protezione civile;
- Organizzazione e/o supporto alle Province/Città Metropolitana e/o con i soggetti del VOPC nella progettazione e realizzazione di corsi di protezione civile, secondo gli standard della Scuola Superiore di Protezione Civile di Regione Lombardia;
- Supporto alle Province/Città Metropolitana, e ai soggetti del VOPC, nella raccolta e presentazione delle domande di riconoscimento dei corsi di formazione alla Scuola Superiore di Protezione Civile di Regione Lombardia per il successivo riconoscimento;
- Supporto, in accordo con le Province /Città Metropolitana, ai team di formatori territoriali, per uniformare i programmi ed i contenuti dei corsi, secondo gli standard della Scuola Superiore di Protezione Civile di Regione Lombardia, e nella gestione di eventuale materiale didattico;
- Selezione e formazione dei CTV "coordinatori territoriali del volontariato" insieme alle Province /Città Metropolitana, ai sensi delle direttive regionali di cui all'art. 7, c.5 del RR;
- Organizzazione e collaborazione con le Province/Città Metropolitana di eventi e manifestazioni di protezione civile (es. giornate di studio, convegni o raduni) in ambito provinciale;
- Supporto ai soggetti del VOPC nella promozione e progettazione di attività esercitative ed addestrative in ambito locale e provinciale e nella partecipazione ad attività in ambito regionale e nazionale;
- Supporto alle Province/Città Metropolitana e Regione Lombardia nelle iniziative di divulgazione della cultura della protezione civile nelle scuole ed alla popolazione (es. campagna "Io non rischio");
- Elaborazione ed organizzazione di proposte di iniziative ed attività indirizzate all'informazione ed alla formazione della popolazione, per una maggiore educazione alla consapevolezza sui rischi ed alla sicurezza individuale e collettiva.

Prevenzione, monitoraggio e pianificazione di emergenza

- Supporto alle Province/Città Metropolitana nella predisposizione dei piani di protezione civile di livello provinciale;
- Supporto alle Province/Città Metropolitana nell'affiancamento di amministratori e tecnici comunali nella redazione e nella divulgazione dei piani di protezione civile comunali/intercomunali;
- Collaborazione con le Province/Città Metropolitana nella predisposizione di materiale divulgativo e informativo sugli scenari di rischio contenuti nei piani di protezione civile provinciali e comunali, destinato a studenti e popolazione;
- Supporto ai soggetti del VOPC nelle attività di monitoraggio del territorio locale e provinciale, anche a seguito dell'emissione, da parte delle competenti autorità, di bollettini previsionali di allerta, in conformità alle vigenti pianificazioni e disposizioni di legge;
- Supporto alle Province/Città Metropolitana nel coordinamento del VOPC negli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico su scala locale e provinciale (es. "Fiumi sicuri").

Ciascun Ente di Area Vasta/Città Metropolitana, nell'ambito delle deleghe assegnate da Regione Lombardia, può concordare con apposito atto da sottoscrivere con il rispettivo CCV le modalità di esercizio di quanto sopra indicato, nonché attività ulteriori rispetto a quelle sopra elencate.

3.3 INDICAZIONI OPERATIVE

Le Province/Città Metropolitana, in ragione delle funzioni svolte e dell'apporto fornito dal CCV nell'ambito del sistema di protezione civile del territorio di riferimento, assicurano al Consiglio Direttivo adeguato sostegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, secondo le normative vigenti e compatibilmente con le disponibilità materiali e le previsioni di bilancio di ciascun ente.

Nell'ambito della propria organizzazione interna, ciascuna Provincia/Città Metropolitana definisce, in accordo con il rispettivo Consiglio Direttivo del CCV, le modalità di collaborazione nelle attività elencate al precedente punto 2, assicurando l'autonomia del Consiglio Direttivo stesso nello svolgimento delle funzioni proprie, ed in particolare:

- la disponibilità, possibilmente in uso esclusivo e nel rispetto dei regolamenti interni, di spazi adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati;
- la disponibilità, possibilmente in uso esclusivo e nel rispetto dei regolamenti interni, di strumentazione nelle forme e nei limiti previsti dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., di mezzi ed attrezzature (es. personal computer, stampanti, caselle di posta elettronica, accesso a sistemi informatici, ecc.), di proprietà dell'ente o assegnati in comodato d'uso da Regione Lombardia.

La Provincia/Città Metropolitana, nel rispetto dei regolamenti interni, in assenza dell'applicazione dei benefici di legge di cui al d.lgs. 1/2018, può definire le modalità di un eventuale rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo, preventivamente autorizzate, per l'attività svolta a supporto dell'ente; tale rimborso potrà avvenire anche tramite i soggetti del VOPC di appartenenza del volontario.

Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo presenta al Dirigente del settore protezione civile della rispettiva Provincia/Città Metropolitana una previsione delle risorse strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati e per le attività gestionali del Consiglio Direttivo medesimo (es. cancelleria, materiali di consumo, ecc.).

Il Consiglio Direttivo, entro il 31 marzo, presenta altresì, al Dirigente del settore protezione civile della rispettiva Provincia/Città Metropolitana, una relazione consuntiva relativa all'anno precedente, contenente, tra l'altro, la descrizione delle varie attività svolte tra cui:

- interventi in emergenza;
- attività esercitative;
- formazione.

4. NORMA TRANSITORIA

Gli attuali CCV e i relativi Consigli Direttivi, costituiti ai sensi dell'abrogata legge regionale 16/2004, potranno proseguire nella loro attività, per garantire la continuità rappresentativa ed operativa, sino a nuove elezioni del Consiglio Direttivo, da svolgere alla scadenza fisiologica del mandato e comunque non oltre il 30.04.2023, al fine di poter rispettare quanto previsto dall'art. 29, comma 5, della legge PC, ai fini della costituzione del Comitato Regionale.

Allegato 2 alla DGR n.XI/____ del _____

LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE
MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI CCV NEL COMITATO REGIONALE DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE

1. OBIETTIVI e COMPETENZE

Le presenti linee guida definiscono, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della l.r. 27/2021, (di seguito "Legge di PC"), sia la modalità di designazione dei rappresentanti dei CCV nel Comitato Regionale del Volontariato Organizzato di Protezione Civile della Lombardia, (di seguito CRVOPC), che i principi ai quali si adeguerà il regolamento del CRVOPC sulle modalità di funzionamento. Le linee guida precisano altresì, in coerenza con l'art. 23 comma 5 della Legge di PC, le competenze del CRVOPC.

2. ORGANI

Devono essere previsti i seguenti organi del CRVOPC:
- l'Assemblea;
- l'Organismo Direttivo ristretto;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario.

3. L'ASSEMBLEA DEL CRVOPC

L'Assemblea del CRVOPC è costituita dai rappresentanti del volontariato organizzato di protezione civile (di seguito VOPC) designati da Consigli Direttivi dei 12 Comitati di Coordinamento del Volontariato (di seguito CCV) istituiti ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2 della Legge di PC.
L'Assemblea dura in carica tre anni e così anche i rappresentanti del VOPC che la costituiscono.
I componenti dell'Assemblea sono così individuati:
- due rappresentanti designati da ciascun Consiglio Direttivo a cui sia riconducibile una sezione provinciale/metropolitana composta sino a 99 soggetti del VOPC;
- tre rappresentanti designati da ciascun Consiglio Direttivo a cui sia riconducibile una sezione provinciale/metropolitana composta da più di 99 soggetti del VOPC;
- l'Assessore regionale di riferimento, che non ha diritto di voto.

Ogni Consiglio Direttivo dei CCV designa i rappresentanti presso il CRVOPC in occasione della prima seduta. I nominativi sono comunicati alla Regione Lombardia, per i provvedimenti di competenza, e per conoscenza alla rispettiva Provincia/Città Metropolitana.

L'Assemblea, in occasione della seduta di insediamento:
- elegge, a maggioranza dei presenti, l'Organismo Direttivo ristretto, secondo i criteri di cui al successivo punto 4, definendone le linee strategiche ed operative per la durata del mandato;
- si dota di un proprio regolamento sulle modalità di funzionamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, redatto in base alle presenti linee guida;
- istituisce eventuali commissioni interne e, per ciascuna, ne designa i componenti, scelti tra i rappresentanti del VOPC che costituiscono l'Assemblea, ed il relativo Presidente, scelto tra i componenti dell'Organismo Direttivo ristretto. La creazione delle commissioni interne, la loro composizione e la loro modifica, anche nei componenti, viene comunicata a Regione Lombardia.

Dei lavori delle commissioni interne è data diffusione ai soggetti del VOPC per il tramite dei Consigli Direttivi dei 12 CCV istituiti.

L'Assemblea esprime indirizzi in ordine all'esercizio delle competenze del CRVOPC definite dall'art. 23, comma 5, della Legge di PC.

4. L'ORGANISMO DIRETTIVO RISTRETTO

L'Organismo Direttivo ristretto è l'organo operativo del CRVOPC, ha durata triennale ed ha il compito di stimolare, promuovere e coordinare l'attività del CRVOPC.
È composto da un numero di membri non superiore a dieci, eletti tra i rappresentanti del VOPC che compongono l'Assemblea. Hanno diritto ad essere eletti nell'Organismo Direttivo ristretto i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

L'Organismo Direttivo ristretto, in occasione della seduta di insediamento, elegge, a maggioranza dei presenti, tra i suoi membri:

- un Presidente, che:
  - detiene il potere di firma degli atti propri del CRVOPC;
  - rappresenta il CRVOPC;
  - garantisce il corretto funzionamento del CRVOPC e degli organi che lo compongono;
  - convoca l'Assemblea;
- un Vicepresidente, che affianca il Presidente o, in caso di suo impedimento, lo sostituisce nello svolgimento dei propri compiti;
- un Segretario, che si occupa della gestione degli aspetti amministrativi intercorrenti tra il CRVOPC, i soggetti del VOPC e gli enti ed ha il compito di redigere i verbali delle riunioni dell'Organismo Direttivo ristretto e delle sedute assembleari.

Il risultato delle elezioni e la nomina dei membri dell'Organismo Direttivo ristretto e delle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario vengono comunicati a Regione Lombardia per la conseguente presa d'atto, e per conoscenza alla rispettiva Provincia/Città Metropolitana.

5. SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DIRETTIVO RISTRETTO E DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea del CRVOPC, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, può avviare il procedimento di sfiducia nei confronti di uno o più componenti dell'Organismo Direttivo ristretto.
La mozione di sfiducia viene discussa nell'Assemblea, mediante contraddittorio tra le parti in causa, a cui segue la votazione, a scrutinio segreto, della mozione.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta l'immediata decadenza dalla carica; in tal caso, l'Assemblea procede alla designazione di un nuovo componente dell'Organo Direttivo ristretto, dandone tempestiva comunicazione a Regione Lombardia per la conseguente presa d'atto, e per conoscenza alla rispettiva Provincia/Città Metropolitana.

Ogni Consiglio Direttivo dei CCV può sostituire i propri rappresentanti in seno all'Assemblea del CRVOPC; ogni provvedimento di sostituzione viene tempestivamente comunicato all'Organismo Direttivo ristretto e alla Regione Lombardia e per conoscenza alla rispettiva Provincia/Città Metropolitana.
La sostituzione una volta notificata è immediatamente esecutiva e viene ratificata con apposito provvedimento regionale.

6. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce di norma almeno due volte all'anno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, che predispone l'ordine del giorno, indica il luogo, la data e l'orario della seduta e li comunica almeno dieci (10) giorni prima della seduta ad ogni componente dell'Assemblea, ivi incluso l'Assessore regionale competente in materia di protezione civile.
I componenti dell'Assemblea possono proporre argomenti da porre all'ordine del giorno della successiva seduta:

- al termine di ogni seduta;
- entro cinque giorni dalla data di conclusione della seduta.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui al precedente capoverso, anche:

- su richiesta di almeno un terzo dei componenti;
- su richiesta dell'Assessore regionale competente in materia di protezione civile;
- in caso di urgenza, o per emergenze; in questo caso può essere convocata per le vie brevi e con preavviso minimo, dandone adeguata motivazione.

Alle sedute dell'Assemblea è possibile partecipare anche mediante video collegamento che consenta di individuare con certezza i partecipanti.
L'Assessore regionale competente in materia di protezione civile può indicare un referente che assista in sua sostituzione ai lavori dell'Assemblea.

Le sedute dell'Assemblea sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei componenti. Le relative deliberazioni, per essere valide, devono essere assunte a maggioranza dei presenti, salvo il caso del regolamento di funzionamento del CRVOPC che è approvato con la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. Il regolamento di funzionamento disciplina anche i possibili casi di delega.

I componenti dell'Assemblea decadono al rinnovo del Consiglio Direttivo del CCV di riferimento; rimangono comunque in carica fino a diversa comunicazione del CCV stesso alla Regione e alla rispettiva Provincia/Città Metropolitana.

Alle sedute dell'Assemblea possono essere invitati anche soggetti esterni, qualora il loro intervento sia ritenuto utile dal Presidente o dalla maggioranza dell'Assemblea per la trattazione di argomenti specifici; tali soggetti partecipano a titolo gratuito e senza diritto ai benefici di legge previsti agli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018.

Di ogni seduta viene redatto il verbale; quando il verbale è condiviso tra i partecipanti e pertanto considerato definitivo, viene reso disponibile ai Consigli Direttivi dei CCV che sono rappresentati in Assemblea, nonché trasmesso alla competente Direzione Generale di Regione Lombardia.
I verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Organismo Direttivo devono essere archiviati in formato elettronico e resi accessibili, su richiesta, all'intero Organismo Direttivo, ad ogni membro dell'Assemblea e agli Enti competenti.

7. CONVOCAZIONE DELL'ORGANISMO DIRETTIVO RISTRETTO

L'Organismo Direttivo ristretto del CRVOPC viene convocato con le stesse modalità dell'Assemblea. Le sue deliberazioni avvengono a maggioranza dei presenti.

8. COMPONENTI DEL CRVOPC

I componenti dell'Assemblea e dell'Organismo Direttivo ristretto svolgono le loro attività a titolo gratuito.
La partecipazione all'Assemblea è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati, salvo quanto previsto al seguente capoverso.
Ai componenti dell'Assemblea sono garantiti i benefici di legge previsti artt. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018 per:
- la partecipazione alle sedute dell'Assemblea;
- le attività dei componenti l'Assemblea richieste da Regione Lombardia o autorizzate da Regione Lombardia.

I componenti in seno al Comitato Tecnico Scientifico presso la Scuola Superiore di Protezione Civile (CTS) vengono nominati a maggioranza dei presenti dalla Assemblea tra tutti i volontari iscritti all'Elenco Territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia; per la partecipazione alle sedute del CTS sono garantiti i benefici di legge previsti artt. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018.

Il CRVOPC si dota di un codice deontologico, da allegare al regolamento di funzionamento del CRVOPC.

9. COSTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE IN ASSOCIAZIONE

Il CRVOPC, al fine di svolgere attività operative di coordinamento del VOPC, può costituirsi in associazione, anche in forma riconosciuta, ai sensi dell'art. 23, c.6 della Legge di PC.
La volontà di costituirsi in associazione è definita dall'Assemblea del CRVOPC mediante specifica deliberazione, che incarica l'Organismo Direttivo ristretto di avviare le procedure di costituzione. Lo statuto dell'Associazione

CRVOPC deve essere coerente con le presenti linee guida, fermo restando quanto disposto dal DLgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

10. NORMA TRANSITORIA

La Consulta regionale del Volontariato di Protezione Civile, costituita ai sensi dell'abrogata legge regionale 16/2004, potrà proseguire nella sua attività ed esercitare le sue funzioni, sino alla data di costituzione del CRVOPC ai sensi dell'art. 29, comma 5 della Legge di PC.